

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679

avente ad oggetto

GESTIONE DEL P.L.I.S. EST DELLE CAVE

TRA

Il comune di Brugherio, con sede in Piazza Cesare Battisti, 1 - 20861 Brugherio (MB) (P. IVA 00745520965; CF 03243880154) rappresentato dal Sindaco in forza dei poteri a lui conferiti in base alla deliberazione del Consiglio comunale n° 24 del 29/04/2026

Il comune di Carugate, con sede in Via XX Settembre, 4 - 20061 Carugate (MI) (C.F.02182060158; P.IVA 00730970969) rappresentato dal Sindaco in forza dei poteri a lui conferiti in base alla deliberazione del Consiglio comunale n° 3 del 05/02/2026

Il comune di Cernusco sul Naviglio, con sede in via Tizzoni, 2 - 20063 Cernusco sul Naviglio, (MI) (P.IVA 01217430154) rappresentato dal Sindaco in forza dei poteri a lui conferiti in base alla deliberazione del Consiglio comunale n° 11 del 10/02/2026

Il comune di Cologno Monzese, con sede in Via Mazzini, 9 - 20093 Cologno Monzese (MI) (P.IVA 00749020962; CF 03353020153) rappresentato dal Sindaco in forza dei poteri a lui conferiti in base alla deliberazione del Consiglio comunale n° 2 del 22/01/2026

Il comune di Vimodrone, con sede in Via Cesare Battisti, 56 - 20055 Vimodrone (MI) (P.IVA 00858950967; C.F. 07430220157) rappresentato dal Sindaco in forza dei poteri a lui conferiti in base alla deliberazione del Consiglio comunale n° 2 del 29/01/2026

Il comune di Segrate, con sede in Via Primo Maggio - 20054 Segrate (MI) (P.IVA 01703890150; C.F. 83503670156) rappresentato dal Sindaco in forza dei poteri a lui conferiti in base alla deliberazione del Consiglio comunale n° 2 del 29/01/2026

NEL PROSIEGUO, CONGIUNTAMENTE, “CONTITOLARI”

PREMESSO CHE:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, applicabile definitivamente a tutti gli stati membri dal 25 maggio 2018,

ha introdotto varie novità, tra le quali assume particolare rilievo l'approccio basato sul principio di *accountability* inteso come elemento di responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati;

- Il Titolare del trattamento dei dati personali, in continuità con il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 e successive modifiche, rappresenta, nell'ambito del quadro normativo in materia di protezione dei dati, il soggetto a cui competono le decisioni relative alle finalità e ai mezzi del trattamento;
- Il Regolamento europeo non esclude la possibilità che in talune circostanze uno o più soggetti possano determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati. In tal senso si esprime l'art. 26 del Regolamento UE che configura tali soggetti quali "contitolari" del trattamento con rispettive responsabilità da ripartire e definire in modo trasparente in un accordo interno;
- In termini pratici come evidenziato anche dal parere n. 1/2010 del WP29 sussiste la contitolarità *"quando varie parti determinano, per specifici trattamenti, o la finalità o quegli aspetti fondamentali degli strumenti che caratterizzano il titolare del trattamento" tenendo conto che "la partecipazione delle parti alla determinazione congiunta può assumere varie forme e non deve essere necessariamente ripartita in modo uguale"*;
- In relazione a quanto delineato dal parere n. 1/2010 WP29 e all'interpretazione letterale dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, i rapporti tra contitolari possono quindi articolarsi in modo asimmetrico, nel senso che in alcune situazioni i soggetti coinvolti possono determinare in misura diversa le finalità e/o i mezzi e conseguentemente ciascuno di essi risponde solo per una parte del trattamento;
- In tale scenario si inserisce la Deliberazione della Giunta Provinciale del 25/05/2009 n. 501 avente ad oggetto "Istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Est delle Cave ai sensi dell'art. 34 della L. R. 30/11/1983, n. 86" e successivamente la sottoscrizione di apposita convenzione approvata in data 01/12/2025 da parte di tutti i comuni aderenti;

CONSIDERATO CHE:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 concede ai Titolari del trattamento maggiore autonomia, ma allo stesso tempo maggiori responsabilità in applicazione del principio di *accountability* che richiede

di comprovare, anche tramite evidenze, le valutazioni, le scelte e le misure adottate a garanzia dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del Regolamento predetto;

- Il Regolamento (UE) 2016/679 presuppone la definizione di un modello “organizzativo” con ruoli, compiti e responsabilità dei vari attori coinvolti nelle attività, nonché del perimetro di azione di ciascun soggetto per quanto riguarda il trattamento e la gestione di dati personali;

CONTENUTO DELL'ACCORDO

1. Premesse e considerazioni

L'introduzione e la premessa costituiscono parte integrante del presente Accordo.

2. Oggetto dell'accordo

Il presente Accordo di contitolarità mira a regolamentare l'ambito di azione e le responsabilità dei contitolari del trattamento indicati in premessa in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento UE, compreso il rapporto con le persone fisiche i cui dati saranno oggetto del trattamento. In particolare, l'accordo ha lo scopo di definire i compiti dei contitolari relativamente alle attività riconducibili a ciascuno di essi e nell'ambito del progetto trova applicazione solo nei confronti dei soggetti che esercitano un ruolo attivo in termini di trattamento dei dati personali.

3. Contitolarità del trattamento

L'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 richiede che i contitolari di uno o più trattamenti di dati personali delineino con chiarezza i ruoli, i compiti e le responsabilità per garantire principalmente i diritti delle persone interessate (soggetti a cui si riferiscono i dati personali).

Come descritto in premessa, quando due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento essi sono contitolari con rispettive responsabilità da ripartire e definire in modo trasparente in un accordo interno ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

In tale scenario si inserisce la Deliberazione della Giunta Provinciale del 25/05/2009 n. 501 avente ad oggetto “Istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Est delle Cave ai sensi dell'art. 34 della L. R. 30/11/1983, n. 86” e successivamente la sottoscrizione di apposita convenzione approvata in data 01/12/2025 da parte di tutti i comuni aderenti, che all'art. 3 assegna il ruolo di Comune Capo Convenzione pro-tempore in capo al Comune di Cernusco sul Naviglio.

La realizzazione del progetto di cui sopra (nel prosieguo, il “progetto”) e la gestione delle attività connesse e strumentali prevedono la partecipazione attiva e la determinazione congiunta delle finalità e dei mezzi dei trattamenti di dati effettuati da parte dei soggetti coinvolti, che rivestono dunque la qualifica di contitolari del trattamento.

I contitolari trattano i dati degli interessati (persone fisiche) congiuntamente come di seguito descritto per una migliore gestione delle attività finalizzate alla realizzazione del progetto. Nell’ambito del rapporto di contitolarità, il Comune di Cernusco sul Naviglio è individuato quale Capofila del presente accordo.

Nel prosieguo i contitolari sono indicati come Ente 1 (Capofila) ed Ente 2.

Ente 1 _ Il comune capofila assume gli atti necessari a dare attuazione alle decisioni del Comitato di Gestione del Parco mediante la definizione degli atti relativi alle questioni generali che coinvolgono tutti i Comuni aderenti nonché alle determinazioni del Direttore del Parco.

Al Comune Capo Convenzione fa capo l’attività di Segreteria che si occupa anche dell’organizzazione di eventi culturali, ludici e divulgativi da parte di associazioni appartenenti al forum del PLIS o organizzazioni ambientali/culturali mediante affidamento di specifico incarico.

Ente 2 _ Il Comitato di Gestione del Parco è formato dai Sindaci dei Comuni convenzionati, o loro delegati che svolge l’attività decisionale secondo quanto prescritto dalla convenzione sottoscritta dai comuni aderenti.

4. Contenuto specifico dell’Accordo di contitolarità

4.1. Finalità e base giuridica del trattamento, categorie di interessati e categorie di dati personali trattati

Le finalità del/dei trattamento/i sono le seguenti:

- organizzazione di eventi culturali, ludici e divulgativi da parte di associazioni appartenenti al forum del PLIS o organizzazioni ambientali/culturali incaricate con specifico contratto
- redazione degli atti volti a dare attuazione alle decisioni assunte dal Comitato di Gestione e dal Direttore del Parco

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679.

La base su cui si fonda il trattamento dei dati in questione è rappresentata in particolare da:

Deliberazione della Giunta Provinciale del 25/05/2009 n. 501 avente ad oggetto “Istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Est delle Cave ai sensi dell’art. 34 della L. R. 30/11/1983, n. 86” e successiva apposita convenzione approvata in data 01/12/2025 da parte di tutti i comuni aderenti.

Le categorie di interessati cui i dati personali trattati si riferiscono sono rappresentate da utenti dei contitolari.

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- a) dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale);
- b) dati di contatto (indirizzo di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono fisso e/o mobile).

L’accordo in esame non regola la registrazione e diffusione effettuata dai singoli Enti. Pertanto, qualora – in occasione degli eventi organizzati – dovessero essere effettuate registrazioni di immagini e/o video dei partecipanti all’evento e – correlatamente – dovesse determinarsi una diffusione, tali attività saranno compiute da ciascuno degli Enti in qualità di titolari autonomi del trattamento.

4.2. Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali

a) Registro dei trattamenti

Ciascun contitolare si impegna a compilare e a tenere aggiornato il registro dei trattamenti prescritto dall’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679.

b) Obblighi informativi dei contitolari

Ciascuno dei contitolari, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, si impegna a pubblicare sul proprio sito istituzionale l’informativa dei contitolari che attesta le caratteristiche del trattamento effettuato.

Ciascuno dei contitolari si impegna a mettere a disposizione presso la sede di ubicazione dei rispettivi Enti l’informativa cartacea che attesta le caratteristiche del trattamento messo in atto ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

L’Ente 1, in quanto capofila dell’accordo di contitolarità, deve essere indicato in tutte le informative sul trattamento dei dati personali relative ai servizi inclusi nell’Accordo di progetto quale “Punto di contatto” per gli interessati, fermo restando che gli interessati possono comunque far valere i diritti di cui al punto successivo indistintamente nei

confronti di tutti i contitolari del trattamento, ai sensi dell'art. 26 par. 3 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il contenuto essenziale del presente accordo, in forma di sintesi, è messo a disposizione degli interessati sui siti istituzionali degli Enti contitolari.

c) Esercizio dei diritti degli interessati

Le richieste di esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) 2016/679, pervenute all'Ente 1 Capofila - punto di contatto dei contitolari -, sono condivise con il referente privacy dell'Ente 1 (ove presente) e con il responsabile della protezione dei dati dell'Ente 1 nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le richieste pervenute all'Ente 1 da parte di interessati devono essere comunicate al responsabile della protezione dei dati dell'Ente 1 entro settantadue (72) ore dal momento in cui il personale dell'Ente 1 ha preso conoscenza della richiesta.

Le richieste di cui al capoverso precedente eventualmente pervenute all'Ente 2 saranno condivise con il referente privacy dell'Ente 2 (ove presente), con il responsabile della protezione dei dati dell'Ente 2, con il referente privacy dell'Ente 1 (ove presente) e con il responsabile della protezione dei dati dell'Ente 1.

d) Destinatari dei dati e trasferimenti dei dati personali all'estero

I dati personali trattati nell'ambito del presente Accordo potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:

- soggetti che effettuano attività connesse alla erogazione dei servizi di cui sopra per conto dei contitolari (ad es. guide);
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni;
- soggetti pubblici o privati che possono accedere ai dati in conformità ad obblighi di legge.

I contitolari devono individuare e designare espressamente i soggetti interni idonei allo svolgimento delle attività di trattamento di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art.29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art.2-quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003 (c.d. "Codice Privacy"). I contitolari si impegnano inoltre a nominare, laddove sussistano i presupposti, come responsabili del trattamento i soggetti esterni che intervengano nelle operazioni di trattamento comprese nel presente Accordo per conto dei contitolari stessi

I contitolari, per quanto possibile, non trasferiscono i dati personali trattati al di fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE). Eventuali trasferimenti al di fuori dello SEE potranno essere effettuati soltanto in conformità alle disposizioni di cui al Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

e) Sicurezza del trattamento

Nel rispetto dei principi di cui all'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, i contitolari, nei limiti delle funzioni esercitate e delle rispettive prerogative, tenendo conto anche dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità di trattamento, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (es. misure atte a garantire su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento).

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza i singoli contitolari devono tenere conto dei rischi di:

- Perdita;
- Distruzione;
- Modifica;
- Divulgazione non autorizzata;
- Accesso accidentale o illecito a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

I contitolari, in quanto parti del presente Accordo si impegnano, come di seguito indicato, a stabilire, attuare, mantenere e migliorare un sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni, sia con riferimento a strumenti, archivi e supporti cartacei, sia con riferimento a strumenti e mezzi digitali e informatici utilizzati.

Più nel dettaglio:

- L'Ente 1 assume l'obbligo di adottare e mantenere adeguati ed efficienti misure di sicurezza relative alle infrastrutture di proprietà e/o allocate presso l'Ente medesimo utilizzate ai fini dell'effettuazione dei trattamenti di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e nel rispetto di quanto eventualmente prescritto nella Deliberazione della Giunta Provinciale del 25/05/2009 n. 501 avente ad oggetto "Istituzione del Parco Locale di Interesse

Sovracomunale Est delle Cave ai sensi dell'art. 34 della L. R. 30/11/1983, n. 86" e successiva apposita convenzione approvata in data 01/12/2025 da parte di tutti i comuni aderenti.

- L'Ente 2 assume l'obbligo di adottare e mantenere adeguati ed efficienti misure di sicurezza relative alle infrastrutture di proprietà e/o allocate presso l'Ente medesimo utilizzate ai fini dell'effettuazione dei trattamenti di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e nel rispetto di quanto eventualmente prescritto nella Deliberazione della Giunta Provinciale del 25/05/2009 n. 501 avente ad oggetto "Istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Est delle Cave ai sensi dell'art. 34 della L. R. 30/11/1983, n. 86" e successiva apposita convenzione approvata in data 01/12/2025 da parte di tutti i comuni aderenti.

f. Violazioni di dati personali (*data breach*)

Per 'violazione di dati personali' si intende qualsiasi violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dai titolari del trattamento. I compiti connessi agli obblighi di notifica e comunicazione ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679 rispetto ai dati personali trattati nell'esecuzione del Progetto spettano al titolare nella cui organizzazione, ovvero nell'ambito della fase di trattamento di rispettiva competenza sia rilevata la violazione di dati personali, previa consultazione con il proprio responsabile della protezione dei dati. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 Regolamento (UE) 2016/679, la violazione di dati personali deve essere notificata all'autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e ove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica non sia effettuata entro 72 ore è corredata dai motivi di ritardo. Qualora la violazione di dati personali trattati nell'esecuzione del presente Accordo spetti all'Ente 1 Capofila, quest'ultimo è tenuto a informare l'Ente 2 e il suo responsabile della protezione dei dati entro ventiquattro (24) ore dalla conoscenza della violazione, e comunque prima di notificare la violazione dei dati personali all'autorità di controllo competente. Qualora la violazione di dati personali trattati

nell'esecuzione del presente Accordo spetti all'Ente 2, quest'ultimo è tenuto a informare l'Ente 1 Capofila e il suo responsabile della protezione dei dati entro ventiquattro (24) ore dalla conoscenza della violazione, e comunque prima di notificare la violazione dei dati personali all'autorità di controllo competente.

Ai sensi e in conformità alle prescrizioni dell'art. 34 Regolamento (UE) 2016/679, previo coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati, la violazione di dati personali deve essere comunicata agli interessati senza ingiustificato ritardo qualora sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

g. DPIA – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Nel caso in cui sia necessario procedere a valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679 in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati nell'esecuzione del presente Accordo, l'Ente 1 redige la valutazione d'impatto insieme all'Ente 2, che si impegna a collaborare e a contribuire al lavoro dell'Ente 1 e del suo responsabile della protezione dei dati per la valutazione dei rischi connessi e delle misure tecniche ed organizzative da adottare a tutela dei dati personali, che richiede anche il coinvolgimento dei responsabili del trattamento eventualmente presenti.

5. Schema riassuntivo dell'Accordo di contitolarità

Contitolari	Funzioni – Attività - Mansioni
Ente 1: Comune di Cernusco sul Naviglio (Capofila)	• Funge da punto di contatto per gli interessati ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 • Garantisce la gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati e la loro condivisione con gli altri contitolari • Cura la redazione e l'aggiornamento del registro dei trattamenti e la pubblicazione delle informative di propria competenza • In caso di data breach o violazioni di dati personali, se la notifica all'Autorità di controllo competente spetta all'Ente 1, questo provvede a informare l'Ente 2 e il relativo responsabile della protezione dei dati entro 24 ore e procede poi con gli adempimenti di notifica all'Autorità di controllo e di comunicazione agli interessati • Coordina la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ove necessaria

	• Adotta e mantiene misure tecniche e organizzative di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR per le infrastrutture e i sistemi informativi
Ente 2: Comuni appartenenti al Comitato di Gestione	• Partecipano congiuntamente all'Ente 1 alla definizione delle finalità e dei mezzi del trattamento nell'ambito del PLIS • Curano la pubblicazione delle informative e la tenuta dei registri dei trattamenti di propria competenza • Gestiscono le richieste di esercizio dei diritti degli interessati eventualmente pervenute ai propri uffici, condividendole tempestivamente con il Comune Capofila e i rispettivi responsabile della protezione dei dati • In caso di data breach o violazioni di dati personali, se la notifica all'Autorità di controllo competente spetta all'Ente 2, questo provvede a informare l'Ente 1 e il relativo responsabile della protezione dei dati entro 24 ore e procede poi con gli adempimenti di notifica all'Autorità di controllo e di comunicazione agli interessati • Collaborano con l'Ente 1 per l'eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) • Adotta e mantiene misure tecniche e organizzative di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR per le infrastrutture e i sistemi informativi

6. Ripartizione delle responsabilità tra i contitolari

La responsabilità degli inadempimenti correlati al trattamento dei dati effettuati secondo il presente Accordo ricade sul contitolare obbligato allo specifico adempimento sulla base della ripartizione degli obblighi sanciti nel medesimo Accordo.

Resta inteso che i contitolari del trattamento sono responsabili in solido per l'intero ammontare dell'eventuale danno causato dal trattamento in contitolarità al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato o di altre persone fisiche.

Esclusivamente in un momento successivo, il contitolare che ha risarcito in toto l'interessato potrà rivalersi sull'altro contitolare (o altri contitolari) responsabile effettivo del danno, esercitando nei suoi confronti l'azione di regresso.

7. Conclusioni

Qualsiasi modifica al presente accordo è ammessa solo con il consenso di tutti i contitolari.

Ai sensi dell'articolo 26 comma 2 del Regolamento (UE) 2016/679, il contenuto essenziale del presente accordo sarà pubblicato sul sito degli Enti contitolari, e in tal modo sarà messo a disposizione degli interessati.

L'accordo verrà monitorato e revisionato periodicamente per assicurarne l'attualità e l'allineamento alle novità legislative; sarà inoltre efficace e produrrà effetti fino allo scadere Deliberazione della Giunta Provinciale del 25/05/2009 n. 501 avente ad oggetto “Istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Est delle Cave ai sensi dell’art. 34 della L. R. 30/11/1983, n. 86” e successiva apposita convenzione in data 01/12/2025 sottoscritta da parte di tutti i comuni aderenti.

Per integrale conferma ed accettazione - data dell’ultima sottoscrizione digitale

Il comune di Brugherio, rappresentato dal Sindaco o suo delegato

Il comune di Carugate, rappresentato dal Sindaco o suo delegato

Il comune di Cernusco sul Naviglio, rappresentato dal Sindaco o suo delegato

Il comune di Cologno Monzese, rappresentato dal Sindaco o suo delegato

Il comune di Vimodrone, rappresentato dal Sindaco o suo delegato

Il comune di Segrate, rappresentato dal Sindaco o suo delegato

Documento informatico firmato digitalmente ex D.P.R. n. 445/2000 e D. Lgs. N. 82/2005 e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.

